

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 70

Roma, 23 dicembre 2025

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e
territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali della magistratura onoraria. Articoli 31-*bis*, comma 3 e 31-*ter*, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, inseriti dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 15 aprile 2025, n. 51.

Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articoli 30, comma 4 e 41.
- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:** "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi". Articolo 50, comma 1, lettera f).
- /// **Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116:** "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57". Articoli 25, comma 5, 31-*bis*, comma 3, e 31-*ter*, comma 2, secondo periodo.
- /// **Legge 15 aprile 2025, n. 51:** "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria". Articolo 1, comma 1, lettera h).
- /// **Circolare Inail 8 novembre 2017, n. 50:** "Obbligo e tutela assicurativa dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori onorari: classificazione tariffaria, retribuzione imponibile e modalità di calcolo del premio assicurativo. Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, art. 25, comma 5".

Premessa

La legge 15 aprile 2025, n. 51, recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, è intervenuta sul decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che con l'articolo 25, comma 5, ha disposto l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari in servizio al 15 agosto 2017 o immessi in servizio successivamente a tale data.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 15 aprile 2025, n. 51 ha inserito al suddetto decreto legislativo gli articoli 31-*bis* e 31-*ter* che contengono disposizioni relative all'assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail.

Acquisito il preventivo assenso dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali¹, si riassume il regime assicurativo per i magistrati onorari in argomento, anche a chiarimento di alcuni quesiti formulati sia dalle strutture territoriali che dagli assicurati.

Regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali della magistratura onoraria

Le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 15 aprile 2025, n. 51, non hanno modificato il regime assicurativo previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116², illustrato nella circolare Inail 8 novembre 2017, n. 50.

Le due disposizioni contenute nell'articolo 31-*bis* e nell'articolo 31-*ter*, riguardanti rispettivamente *Compenso e regime contributivo dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva* e *Compenso e regime contributivo dei magistrati confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva*, stabiliscono espressamente che i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie e i magistrati onorari del ruolo a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, sono assicurati presso l'Inail secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Per i magistrati onorari "esclusivisti", confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, l'articolo 31-*bis*, comma 3, del medesimo decreto dispone espressamente:

¹ Protocollo m_lps.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0012554.22-12-2025.

² Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, articolo 25, comma 5: *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è attuata con le modalità previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, del predetto decreto. Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non è frazionabile.*

I magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto, (...).

Per i magistrati onorari del ruolo a esaurimento, confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo in argomento, l'articolo 31-ter, comma 2, secondo periodo, dello stesso decreto stabilisce:

I magistrati onorari di cui al comma 1 sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto.

Per quanto sopra, nulla è cambiato in merito all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per i lavoratori in questione.

In particolare, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, l'assicurazione è attuata a premio ordinario, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta che, nel caso specifico, è classificabile alla voce 0722 della gestione Altre attività delle vigenti tariffe dei premi³.

Secondo quanto stabilito dal secondo e terzo periodo del predetto articolo 25, comma 5, *Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, del predetto decreto. Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non è frazionabile.*

In merito all'importo della retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita si rinvia alle circolari annuali riguardanti i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi e la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita.

Le prestazioni sono commisurate alla stessa base imponibile utilizzata per il calcolo del premio assicurativo, che è a esclusivo carico del datore di lavoro⁴.

I premi assicurativi sono riscossi secondo le disposizioni, le modalità e i termini previsti per il versamento dei premi stessi dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti⁵, per entrambe le categorie di magistrati onorari.

³ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019.

⁴ Articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: *La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro.*

⁵ Articolo 31-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116: *I contributi previdenziali dovuti per il finanziamento delle forme di previdenza e assistenza sociale di cui al comma 3 sono versati all'INPS e*

In merito si fa integrale rinvio alla circolare Inail 8 novembre 2017, n. 50.

Da ultimo, si segnala che i citati articoli 31-*bis* e 31-*ter* stabiliscono, rispettivamente ai commi 5 e 6, che il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo.

Il Direttore generale

f.to Marcello Fiori

all'INAIL secondo le disposizioni, le modalità e i termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti.